



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione del NUVIR

VI 202/23 del 26/7/2023¹

1. Titolo del provvedimento

Salute – Adeguamento della normativa nazionale al **Regolamento (UE) 2019/4** dell'11.12.2018 relativo alla **fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati**, che modifica il Regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127.

2. Oggetto

Il provvedimento recepisce il Regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati². La normativa nazionale di settore attualmente in vigore, che deriva dalla Direttiva 90/167/CEE, consiste nel decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993 e nei relativi decreti Ministeriali attuativi. La norma nazionale deriva da una direttiva e non da un regolamento e pertanto il diverso recepimento della norma comunitaria da parte dei Paesi Membri ha causato, negli anni, difficoltà al libero mercato dei mangimi medicati e dei prodotti di origine animale, dovuta alla disomogeneità dei requisiti in vigore tra i Paesi della UE. La normativa è poi obsoleta rispetto ai più recenti criteri della normativa nel settore dei mangimi.

3. Valutazione

Di seguito si illustra la valutazione del Nucleo ai fini della verifica di cui all'articolo 9 del dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

La valutazione del Nucleo è che l'attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata³.

* * *

¹ Valutazione del Nucleo di valutazione dell'Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell'art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022 (GU 23.12.22).

² Il "mangime medicato" è una miscela di mangime e medicinali veterinari o prodotti in condizioni controllate e richiede una prescrizione veterinaria in seguito a un esame clinico. Si veda <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/medicated-animal-feed-manufacture-marketing-and-use.html>.

³ L'analisi degli impatti è di tipo esclusivamente qualitativo e il provvedimento si connota per la sostanziale "neutralità finanziaria": "... L'intero schema di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente ..." (si veda, la "17 LUGLIO RELAZIONE TECNICA rev LC FV ore 14").